

Anche il TAR Lazio rimette alla Corte costituzionale, alla luce della giurisprudenza CEDU, la norma che prevede il termine decadenziale del 15 settembre 2000 per le controversie di lavoro pubblico ante 30 giugno 1998, per violazione dell'art. 6 della Convenzione

[Tar Lazio, sez. III-quater, ord., 26 aprile 2016, n. 4776 – Pres. Sapone; Est. Storto.](#)

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

Con l'ordinanza in commento, il TAR Lazio ha rimesso alla Corte costituzionale la previsione di cui all'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale – come interpretato dal diritto vivente - prevedendo che la scadenza del termine del 15 settembre 2000 per la proposizione della relativa azione giudiziale, preclude definitivamente alla parte la possibilità di far valere il diritto dinanzi ad un giudice (cfr. SS.UU. 30 gennaio 2003 n. 1511 e 3 maggio 2005 n. 9101, nonché Ad. plen. 2 febbraio 2007 n. 4).

Tale norma, secondo il TAR Lazio, come recentemente rilevato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. ord. 8 aprile n. 2016, n. 6891), si porrebbe in contrasto con il principio declinato dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo l'interpretazione datane dalla Corte EDU di Strasburgo con le sentenze del 4 febbraio 2014 rese nel caso Mottola e altri C. Italia (29932/07) e nel caso Staibano e altri C. Italia (29907/07).

Secondo la Corte EDU, infatti, la legge italiana, nel fissare la decadenza prevista dal richiamato art. 69, comma 7, porrebbe un ostacolo procedurale che costituisce una sostanziale negazione del diritto invocato ed esclude un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati in gioco.

Nel caso in esame si controverte di una domanda di risarcimento del danno biologico per c.d. "infortunio in itinere", occorso ad una infermiera dipendente di una ASL nel 1997. La ricorrente agisce per far valere la responsabilità contrattuale della amministrazione, ai sensi dell'art. 2087 c.c.

Il ricorso con il quale la ricorrente aveva manifestato per la prima volta la propria pretesa risarcitoria dinanzi all'autorità giurisdizionale (giudice del lavoro del Tribunale di Roma) risale alla data dell'8.7.2002, dunque oltre il termine decadenziale del 15 settembre 2000.

Il giudice adito aveva tuttavia negato la propria giurisdizione.

Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, ai fini del riparto di giurisdizione occorre, nello specifico, aver riguardo ai fatti materiali o ai provvedimenti della cui giuridica rilevanza si discute, ossia ai fatti o a provvedimenti sui quali si fonda, o da cui dipende, la pretesa dedotta in giudizio (cfr. Cass. SS.UU. 21/6/2010 n. 14895; 15 aprile 2010 n. 8984; 11 marzo 2008 n. 6418); sicché se la lesione del diritto del lavoratore abbia origine, come nella fattispecie, da un comportamento illecito del datore di lavoro, deve farsi riferimento al momento della realizzazione del fatto dannoso (cfr. Cass. SS.UU. 24/2/00 n. 41).

La giurisdizione, pertanto, spettava al giudice amministrativo, trattandosi di fatto illecito antecedente al 30 giugno 1998.

La ricorrente quindi adiva il TAR Lazio, con ricorso notificato il 12.10.2007, chiedendo la condanna della intimata amministrazione al risarcimento del danno biologico.

Per tali ragioni, il TAR Lazio ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della previsione decadenziale di cui all'art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001.